



**ORDINANZA**  
**SETTORE 13 - DIREZIONE RETI - STRADE - MOBILITA' - VERDE - PARCHI E**  
**GIARDINI**  
**SERVIZIO: RETI - STRADE**

REGISTRO GENERALE N. 67 IN DATA 17-03-2023

**Oggetto:** REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZA CAVOUR MEDIANTE CHIUSURA AL TRAFFICO DI PARTE DELLE TRE CORSIE DI MARCIA SECONDO L'AVANZARE DEL CANTIERE, GARANTENDO SEMPRE IL TRANSITO SU UNA CORSIA IN DIREZIONE STADIO, E CHIUSURA DELLA CORSIA RISERVATA AL TPL IN DIREZIONE PIAZZA MATTEOTTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAIROLI E LUNGO LARIO TRIESTE DAL 20/03/2023 AL 05/04/2023 PER REALIZZAZIONE LINEE DI DRENAGGIO ACQUE PIOVANE - SOCIETÀ ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.

**Il Direttore**

**Vista** l'istanza pervenuta con PEC PG n. 29077 del 15/03/2023 presentata dalla Società Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. con sede in Marcon (VE) Via E. Mattei n.1/c, con la quale – ai fini della realizzazione delle linee di drenaggio delle acque piovane in corrispondenza di Piazza Cavour, comportante il progressivo attraversamento trasversale delle tre corsie lato lago, viene richiesta ordinanza viabilistica per:

- chiusura al traffico veicolare delle tre corsie lato lago, una per volta, secondo l'avanzare del cantiere, garantendo sempre la transitabilità di una corsia solo in direzione dello Stadio;
- conseguente deviazione in Via Cairoli delle linee del T.P.L., taxi, N.C.C. e aventi diritto dirette verso Piazza Matteotti;

**Considerato** che per la tipologia di lavorazioni e per le dimensioni dei materiali da posare non è possibile garantire la fruizione contemporanea di due corsie di marcia;

**Ritenuto**, al fine dell'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare, pedonale e per gli operai al lavoro, di adottare un provvedimento viabilistico temporaneo secondo quanto sopra descritto, nonché per limitare per quanto possibile i disagi alla circolazione del traffico di fissare quale termine dei lavori la data di mercoledì 05/04/2023;

**Visti** i pareri espressi dal Settore Polizia Locale e dall'Ufficio Mobilità;

**Visti** gli artt. 6-7-20-21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e gli artt.30-44 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

## **ORDINA**

recepando integralmente le premesse, **da lunedì 20/03/2023 a mercoledì 05/04/2023:**

**1. in Piazza Cavour la progressiva chiusura al traffico veicolare delle tre corsie lato lago secondo l'avanzare del cantiere, garantendo sempre la transitabilità sul minimo di una fila solo in direzione dello Stadio;**

**2. dalle ore 07:00 alle ore 19:00 a cura dell'Impresa il semaforo all'altezza del civico 19 di Piazza Cavour (Hotel Metropole Suisse) sarà costantemente posizionato sul lampeggiante e l'attraversamento dei pedoni regolato da movieri, che dovranno agevolare prevalentemente il traffico veicolare; l'impianto in modalità lampeggiante sarà tassativamente e costantemente presidiato da movieri; dalle ore 19:00 l'Impresa ripristinerà il funzionamento in automatico dell'impianto semaforico;**

**3. la chiusura al traffico veicolare della corsia preferenziale da Via Cairoli fino all'inizio di Lungo Lario Trieste, con posizionamento di barriera fisica di chiusura e di segnaletica di deviazione all'incrocio con Via Cairoli e all'altezza del civico 19 di Piazza Cavour (Hotel Metropole Suisse);**

**4. la deviazione in Via Cairoli di linee del T.P.L., taxi, N.C.C. e aventi diritto diretti verso Piazza Matteotti;**

5. resta garantito sempre in sicurezza il traffico pedonale nelle aree non interessate dal cantiere.

La temporanea modifica del percorso delle linee del Trasporto Pubblico Locale verrà concordata fra ASF Autolinee e l'Ufficio Mobilità e Trasporti.

L'efficacia della presente ordinanza verrà meno qualora i lavori in argomento, per i quali è emessa l'ordinanza stessa, dovessero terminare in anticipo rispetto alle date assegnate.

L'esposizione di idonea segnaletica stradale e di cantiere, nel totale e pieno rispetto delle norme di cantiere, assolverà all'obbligo di chiara informazione verso tutti i veicoli circolanti nonché verso i pedoni sia durante l'esecuzione dei lavori che al termine delle singole giornate lavorative.

L'Impresa si impegna e obbliga a consentire il transito dei mezzi di soccorso in emergenza lungo l'area di cantiere, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché il transito avvenga nel minor tempo possibile e in condizioni di sicurezza.

E' a carico dell'Impresa operante l'esposizione di tutta la segnaletica verticale e/o orizzontale provvisoria necessaria all'attuazione del presente provvedimento, compresa l'esposizione dei cartelli di sosta vietata permanente con R.F. da posizionarsi almeno 48 ore prima dei lavori, secondo le

prescrizioni degli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni, dandone comunicazione al Comando Polizia Locale ( [centrale.operativa@comune.como.it](mailto:centrale.operativa@comune.como.it) )

La presente Ordinanza trova piena applicazione dall'esposizione, a cura dell'Impresa esecutrice, della segnaletica stradale in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto 10 luglio 2002 *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 Settembre 2002.

E' fatto inoltre obbligo di attenersi scrupolosamente a quanto disposto in data 13 febbraio 2019 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del Decreto del 22 gennaio 2019 dal titolo *"Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*.

L'adozione di tutte le misure previste per norma è responsabilità in carico al soggetto autorizzato; si prescrive il posizionamento di tutta la cartellonistica prevista, per la fattispecie, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché relativi regolamenti di esecuzione ed attuazione oltre all'adozione di tutte cautele prescrizioni ed accorgimenti dettati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento agli specifici articoli sui cantieri stradali.

L'inosservanza delle norme qui contenute, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

L'applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni qui contenute che saranno rese note a mezzo di idonea segnaletica, è demandata agli organi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

## **INFORMA CHE**

la presente Ordinanza:

- sarà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como e sarà inviata a mezzo e-mail/pec a tutti i soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. del Settore Reti Ing. Andrea Longoni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

1. al T.A.R. delle Lombardia entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge;
2. in alternativa per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.

**Il Direttore**

Ing. CIRO DI BARTOLO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*